Allegato B alla delibera n. 302/10/CONS del 24 giugno 2010

SCHEMA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETÀ DI CUI È ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO

Articolo unico

- 1. Alla delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Il titolo della delibera è così sostituito: «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro»;
 - b) La rubrica dell'articolo 1 della delibera n. 8/99 è così sostituito: «Articolo 1 (*Eventi di particolare rilevanza per la società*);
 - c) L'articolo 2 della delibera n. 8/99 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 (*Lista degli eventi*)
 - 1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
 - a) le Olimpiadi estive ed invernali;
 - b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
 - c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
 - d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in incontri valevoli per le qualificazioni ai campionati del mondo e ai campionati europei;
 - e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
 - f) il Giro d'Italia;
 - g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
 - h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP;
 - i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
 - j) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;
 - k) il campionato mondiale di ciclismo su strada;

- l) le regate di vela dell'America's Cup alle quali partecipino barche italiane;
- m) il Festival della musica italiana di Sanremo;
- n) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano.
- 2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.
- 3. L'Autorità si riserva di inserire eventualmente, con proprio atto, ulteriori eventi nella lista di cui al precedente comma 1.»
- c) L'articolo 3 della delibera n. 8/99 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 (*Procedura relativa alle controversie*) 1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 1, rispetto alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal Regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e per Direttore il Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.»
- d) La rubrica dell'articolo 3 della delibera n. 8/99 è così sostituita: «Articolo 4 (*Entrata in vigore*).

Quesito n. 1

Al fine di garantire maggiore certezza nella tempistica contrattuale tra detentori di diritti e fornitori di servizi di media audiovisivi o rispettivi intermediari, appare necessario considerare un'unica lista di eventi in luogo delle due liste previste dalla precedente delibera n. 8/99, fatta salva la possibilità di inserire altri eventi qualora soddisfino almeno due delle condizioni poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, ovvero:

- a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;
- b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;
- c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
- d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Con riferimento all'analisi valutativa dell'impatto derivante dalla nuova formulazione dell'articolo 1, si ritiene che l'incidenza sui rapporti e sulla tempistica contrattuali tra i

soggetti interessati sia assai modesta, in ragione del fatto che i nuovi eventi inseriti nella lista sono tradizionalmente già trasmessi in chiaro da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana e con capacità trasmissiva tale da raggiungere almeno il 90% della popolazione.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere un'unica lista di eventi non criptabili? Si ritiene che esistano ulteriori eventi rispondenti ai requisiti previsti dalla Commissione europea?

Quesito n. 2

In considerazione del fatto che a livello comunitario sono visti con particolare favore gli eventi di espressione culturale, come emerge dai pareri espressi dal Comitato di contatto che è chiamato a pronunciarsi sulle liste degli Stati membri, l'Autorità vorrebbe inserire qualche evento ulteriore rispetto al Festival di Sanremo, quale la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano, a condizione che soddisfi almeno due delle condizioni poste dalla Commissione europea nel citato documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3.

Quale altro evento culturale italiano potrebbe essere inserito nella lista?

Quesito n. 3

In adesione al medesimo principio di certezza e semplificazione, e alla luce dell'evoluzione normativa in materia e delle migliori prassi sviluppate in altri Stati membri, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un meccanismo di risoluzione di controversie in capo alla stessa con riferimento a casi inerenti la cessione dei diritti di trasmissione ai fini del rispetto della presente delibera, utilizzando le medesime procedure previste per la risoluzione di controversie tra operatori di comunicazione e per la risoluzione di controversie relative agli impegni connessi alla decisione della Commissione europea per il caso M.2876 COMP.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie in capo alla medesima?